



## **REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE approvato dal Consiglio Direttivo con delibera del 20 dicembre 2018**

### **1. Finalità**

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni istituite dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino (di seguito, per brevità, anche "**Consiglio dell'Ordine**").

Il Consiglio dell'Ordine, al fine di perseguire un maggiore coordinamento delle Commissioni e delle loro attività anche in termini di eventi formativi nomina un **Responsabile**. Di norma il Responsabile è nominato nell'ambito dei Consiglieri in carica che assume e mantiene le funzioni fintantoché membro del Consiglio Direttivo, salvo specifica delibera del Consiglio Direttivo che ammetta un soggetto terzo a tale funzione.

Qualora il Responsabile ravvisi circostanze di incompatibilità o anche semplicemente di inopportunità a ricoprire il ruolo attribuito deve renderlo noto al Consiglio Direttivo per le deliberazioni conseguenti.

### **2. Il Responsabile**

- a) Il Responsabile riferisce al Consiglio dell'Ordine sulle attività svolte dalle commissioni e sugli eventuali provvedimenti da adottare per il loro miglior funzionamento, nonché per la loro composizione e struttura ed eventuali variazioni intervenute.
- b) Al Responsabile è conferito ogni più ampio potere per il conseguimento delle finalità della Commissione nell'ambito di quanto previsto al successivo punto c).
- c) In questa ottica il Responsabile:
  - opera in base alle direttive e nel quadro delle linee programmatiche e delle attività stabilite dal Consiglio dell'Ordine, armonizzandosi con i Coordinatori.
  - indirizza i lavori della Commissione in collaborazione con il coordinatore e potrà, inoltre, richiedere al Consiglio dell'Ordine l'organizzazione di eventi straordinari sentito il parere del Coordinatore della Commissione;
  - ha facoltà di partecipare ai lavori della Commissione.

### **3. Funzioni delle Commissioni**

- a) Le Commissioni sono istituite dal Consiglio dell'Ordine che ne stabilisce numero e materia di competenza, nonché membri partecipanti.



- b) Le Commissioni sono istituite con il fine di fornire al Consiglio dell'Ordine attività di supporto tecnico ed operativo, per effettuare studi ed indagini in specifici settori, per analizzare le nuove normative al fine di formulare proposte e documenti che siano di ausilio nell'attività professionale.

Le Commissioni potranno realizzare elaborati, pareri, trattazioni, opere comunque denominate da loro prodotte, previo parere del **Coordinatore** interno alla specifica commissione, da sottoporre al Consiglio Direttivo per il tramite del Responsabile.

Il Consiglio dell'Ordine è l'unico titolato a valutare ed eventualmente deliberare l'eventuale stampa e/o comunicazione a terzi e/o divulgazione e/o utilizzo da parte degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino (di seguito, per brevità, anche "**Ordine**") o dei terzi.

Detti scritti, realizzati dalle Commissioni, sono, ad ogni fine, di esclusiva proprietà dell'Ordine che li potrà, quindi, utilizzare in piena autonomia nell'interesse della categoria, senza che possano essere avanzate pretese o diritti da parte degli autori o del Coordinatore della commissione o del Responsabile.

Gli elaborati, i pareri, le trattazioni e le opere comunque denominate, prodotte dalle Commissioni, avendo valore consultivo non vincolante, né per gli iscritti, né per qualsivoglia terzo, non impegnano l'Ordine, che conseguentemente non è responsabile in ogni caso del loro contenuto.

- c) Le Commissioni, ciascuna attraverso il proprio Coordinatore, potranno proporre al Consiglio dell'Ordine eventi formativi relativi alle proprie materie di competenza per il tramite del Responsabile.
- d) Per la migliore organizzazione dei lavori delle Commissioni, queste strutture, attraverso i loro coordinatori, dovranno dare adeguata e costante informativa della propria attività al Consiglio Direttivo per il tramite del Responsabile Consigliere Delegato.
- e) Eventuali spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dell'Ordine. Spetta al Consiglio dell'Ordine la loro valutazione e preventiva approvazione. L'attività svolta dai membri della Commissione, nonché dal Coordinatore, è sempre e comunque gratuita.
- f) In caso di valutazioni su argomenti o materie complesse che come tali sono oggetto di lavori di varie e diverse Commissioni il Responsabile sottoporrà al Consiglio dell'Ordine la necessità di costituire un Comitato permanente delle Commissioni a cui far partecipare, di norma, i Coordinatori delle singole Commissioni per orientare in maniera organica e sinergica i lavori delle stesse e



presieduto dallo stesso Responsabile che ne ha proposto, motivandola, la costituzione. Nell'ambito di tale Comitato il Responsabile potrà avvalersi, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, di terze persone caratterizzate da capacità e competenze utili ad integrare le attività del Comitato medesimo, in modo permanente o per singola volta.

g) Le Commissioni ed i loro Coordinatori non hanno rilevanza esterna autonoma.

#### **4. Composizione delle Commissioni**

- a) I componenti delle Commissioni sono nominati dal Consiglio dell'Ordine, su richiesta dell'iscritto, che delibererà sulla base di competenze specifiche e spirito di servizio. La nomina a componente viene comunicata dall'Ordine all'interessato anche per le vie brevi o mediante pubblicazione sul sito dell'Ordine.
- b) Il Consiglio dell'Ordine nomina il Coordinatore della Commissione sulla base di competenze specifiche e spirito di servizio. Il Coordinatore che ravvisi circostanze di incompatibilità o anche semplicemente di inopportunità a ricoprire il ruolo attribuito deve renderlo noto al Consiglio Direttivo per le deliberazioni conseguenti.
- c) Di norma il Coordinatore della commissione non ricopre anche il ruolo di consigliere nell'ambito del Consiglio Direttivo, salvo delibera del Consiglio stesso.

#### **5. Durata**

- a) Le Commissioni, i membri ed i relativi Coordinatori, restano in carica sino a quando il Consiglio dell'Ordine non provveda diversamente in merito, revocando, sostituendo, integrando, modificando dette strutture e soggetti.
- b) Le Commissioni ed i relativi Coordinatori, restano comunque in carica laddove in carica il Consiglio Direttivo che le ha istituite, salvo espressa riconferma del Consiglio Direttivo che succede al precedente.
- c) E' facoltà dei singoli componenti delle Commissioni presentare al Consiglio dell'Ordine comunicazione scritta per segnalare la volontà di non farne più parte. Il Consiglio dell'Ordine ne prende atto e provvede di conseguenza.
- d) Il Coordinatore e il Responsabile possono presentare al Consiglio dell'Ordine comunicazione scritta per rassegnare le proprie dimissioni dall'incarico. Il Consiglio provvede alla relativa sostituzione. I dimissionari permangono in carica sino alla nomina dei nuovi incaricati.



## **6. Compiti del Coordinatore della Commissione**

- a) Il Coordinatore è il responsabile dei lavori della Commissione e, pertanto:
- Formula un piano generale dei lavori che deve tener conto delle direttive del Consiglio dell'Ordine;
  - Ove ritenuto opportuno redige il calendario delle riunioni e provvede alla convocazione della Commissione per le vie brevi o attraverso la segreteria dell'Ordine, fissandone gli argomenti da trattare;
  - Presiede le riunioni, dirige le discussioni, pone ai voti eventuali decisioni e redige il verbale della riunione qualora ritenga opportuno verbalizzare;
  - Sottoscrive il verbale delle riunioni e ogni altro documento, parere o elaborato;
  - Propone al Responsabile l'acquisizione di pareri di soggetti esperti esterni e/o la realizzazione di particolari studi e ricerche ed, altresì, eventi formativi;
  - Predispose la redazione della relazione annuale e/o relazione di fine lavori della Commissione;
  - Provvede alla raccolta delle firme sui fogli presenza, che saranno consegnati alla Segreteria dell'Ordine e inviati in tempo utile per l'assegnazione dei crediti FPC relativi all'anno di riferimento;
  - Si incarica circa l'assolvimento dei compiti a lui assegnati dal Responsabile.
- b) In tutti i casi in cui il Coordinatore non possa esercitare temporaneamente le proprie funzioni, queste saranno da esso delegate ad un membro della Commissione e di questo ne darà notizia al Responsabile.

## **7. Obbligo di riservatezza**

I componenti delle Commissioni si impegnano a mantenere la totale riservatezza su ogni contenuto, dato, notizia, informativa dei quali dovessero venire a conoscenza per la loro partecipazione ai lavori. Si impegnano, altresì, ad informare il Coordinatore o, se necessario, il Responsabile in merito ad eventuali conflitti di interessi.

Tali obblighi si estendono e dovranno essere, quindi, previsti anche nei confronti di qualsiasi soggetto (ad esempio i componenti esterni) che partecipi ai lavori organizzati dall'Ordine, anche laddove organizzati e svolti dalle Commissioni e/o altri gruppi di studio e di lavoro non costituiti in Commissione o non annessi ad una Commissione.